



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

ALLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE USB VV.F  
[vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it)  
[vigilidelfuoco@pec.usb.it](mailto:vigilidelfuoco@pec.usb.it)

OGGETTO: DCRU: chiarimenti pausa mensa.  
(nota dell' 8 giugno 2014).

In riferimento all'argomento indicato in oggetto si trasmette quanto pervenuto dalla  
Direzione Centrale per le Risorse Umane.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*[Handwritten signature]*  
F. Los

## APPUNTO

*Funzionari della carriera direttiva e sostituti direttori inseriti nella turnazione del personale operativo tecnico. Disposizioni inerenti la pausa mensa.*

Si evidenzia che il D.Lvo 66/2003 ha dato attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/31/CE concernenti aspetti dell'organizzazione del lavoro, dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.

Detto decreto, seppur non applicabile ai servizi di protezione civile, compresi quelli resi dal Corpo Nazionale (art. 2 comma 2), ne costituisce un utile indirizzo. Infatti, all'art. 8 è disciplinata la pausa, quando l'orario di lavoro superi le 6 ore. In particolare il dipendente ha diritto a una pausa non inferiore alla mezz'ora, tesa ad assicurare il recupero delle energie psicofisiche e l'eventuale consumazione del pasto, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

Nella fattispecie, giova precisare che i Tecnici dei ruoli operativi del CNVVF (Direttivi, Sostituti Direttori e Ispettori), qualora inseriti nel dispositivo di soccorso (Foglio di Servizio art.24 DPR 64/2012), con incarichi prestabiliti, rispondono con immediatezza e prontezza operativa, su tutta la durata del proprio orario di lavoro, alle esigenze del soccorso tecnico urgente, anche quando nell'ordinarietà i Tecnici sono applicati nelle attività di gestione delle strutture del Corpo Nazionale. Del resto l'art.62 del DPR 64/2012 prevede che il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, possa essere altresì integrato, in caso di contingenti necessità, con personale operativo a orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile.

Per dette figure, pertanto all'occorrenza e nell'orario di lavoro, è richiesto l'immediato impiego con prontezza operativa nel soccorso tecnico urgente, secondo quanto predisposto nel foglio di servizio, dovendo gli stessi interrompere qualsiasi attività in essere, compreso il pasto, ogni qualvolta ne sia richiesto l'impegno nell'ambito del soccorso pubblico. Per detti motivi il tempo del pasto non è computabile come pausa di lavoro.

Il personale operativo non direttivo e non dirigente non inserito nel dispositivo di soccorso (foglio di servizio) non è assoggettato all'immediato impiego operativo. In tal caso i comportamenti organizzativi da seguire sono contenuti nell'art. 8 comma 5 del DPR 7 maggio 2008: "Dopo massimo 6 ore continuative di lavoro, deve essere prevista una pausa, che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti, fatte salve le condizioni diversamente disciplinate". I contenuti del suddetto articolo non sono applicabili al personale operativo direttivo, in quanto non contemplati nel DPR 7 maggio 2008 : "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".